



CONSIGLIO DELL'ORDINE DISTRETTUALE DEGLI AVVOCATI DI CATANZARO

COMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE ED AMMISSIONE DELL'ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE

(Approvate con Delibera del Consiglio dell'Ordine del 6 novembre 2019)

PREMESSA

L'ordinamento italiano riconosce e garantisce il diritto al patrocinio a spese dello Stato come diritto fondamentale della persona. L'art. 24 della Costituzione, infatti, definisce il diritto alla difesa come diritto inviolabile dell'individuo e afferma che "Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e per difendersi davanti ad ogni giurisdizione".

Le presenti linee guida, predisposte dalla Commissione Patrocinio a Spese dello Stato istituita presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro, hanno quale finalità quella di facilitare la compilazione e l'istruzione dell'istanza di ammissione al beneficio di legge.

La materia è regolata dal Testo Unico Spese di Giustizia approvato con il D.P.R. 30.5.2002 n. 115 (T.U.S.G.).

Possono richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

1. CITTADINI ITALIANI E QUELLI APPARTENENTI UE
2. STRANIERI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI
3. CITTADINI EXTRA COMUNITARI PER IMPUGNARE IL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE O ASILO
4. GLI APOLIDI
5. ENTI O ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO

1. PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Il TUSG (Testo Unico delle spese di Giustizia - DPR 115/2002) all'art. 124 stabilisce la competenza del COA a pronunciarsi, in via provvisoria ed anticipata, sull'ammissione al patrocinio a spese dello stato in materia civile. Il provvedimento di ammissione è solo provvisorio e viene poi confermato, modificato o revocato dal Giudice che decide sul merito.

Il COA di Catanzaro ha favorito la presentazione dell'istanza in via telematica attraverso l'uso della piattaforma RICONOSCO alla quale occorre preventivamente registrarsi.

Il difensore deve essere scelto tra quelli inseriti nell'elenco degli avvocati abilitati a patrocinare a spese dello Stato; tale elenco è a disposizione presso ogni Consiglio dell'Ordine.

L'interessato può nominare un solo difensore.

2. COMPETENZA TERRITORIALE DEL COA

La domanda di ammissione in ambito civile deve essere proposta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente.

A tal fine l'art. 124 del TUGS individua quale Consiglio dell'ordine competente quello del:

- luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo;
- luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
- luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.

Occorre dunque verificare che il COA Catanzaro abbia la competenza a pronunciarsi sull'istanza.

Per le cause avanti la Commissione Tributaria ed innanzi al TAR, la domanda di ammissione va inoltrata presso le competenti cancellerie.

3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELL'ISTANZA

Il contenuto dell'istanza in materia civile è disciplinato dagli artt. 79, 121, 122 del TUGS .

3.1. ESCLUSIONI ED AMMISSIONE D'UFFICIO

L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti (art. 121 TUGS).

Per le ipotesi in cui è parte un FALLIMENTO (**ART. 144 TUGS**) **“se il decreto del GD attesta che non è disponibile il denaro necessario alle spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del Testo Unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione d'ufficio”**. Inoltre, a norma dell'art. 146 DPR 115/2002, vi sono la prenotazione a debito e l'anticipazione delle spese necessarie per l'implementazione della procedura fallimentare (dalla sentenza dichiarativa di fallimento, sino a chiusura della procedura), se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge. Tali spese vengono recuperate dallo Stato, non appena vi è la disponibilità, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo. Se invece dovesse venire revocata la dichiarazione di fallimento, le spese della procedura fallimentare ed il compenso al curatore saranno a carico del creditore istante, se ha chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa, oppure a carico del fallito persona fisica, se

con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento (art. 147 DPR 115/2002).

3.2. REQUISITI DELL'ISTANZA

L'istanza, secondo quanto disposto dal TUGS, a pena di inammissibilità deve contenere i seguenti requisiti:

- Le generalità dell'interessato (**N.B. è importante che sia indicato l'indirizzo della parte che non può domiciliarsi presso il difensore di fiducia**) e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali; spesso capita in materia di protezione internazionale che il richiedente dichiari di essere sprovvisto del codice fiscale italiano, in tal caso deve essere indicato quello provvisorio rilasciato al momento dell'ingresso sul territorio italiano;
- La richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;
- L'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione;
- Una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile (reddito imponibile dell'istante sommato al reddito dei componenti del nucleo familiare - Per il calcolo il calcolo del dato reddituale (V. infra 3.3)). **N.B. In caso di discrasie tra i redditi autocertificati nell'istanza e quelli rinvenibili nei documenti reddituali, il COA di Catanzaro procederà ad inoltrare una richiesta di chiarimenti, concedendo termine di 15 giorni al cui inutile decorso farà seguito il rigetto della domanda;**
- L'autocertificazione che il richiedente non abbia riportato condanna con sentenza definitiva per i reati *“di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo*

stesso articolo” atteso che ai soli fini del TU Spese di Giustizia secondo quando disposto dall’art. 76, **in tali casi il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti;**

- Per **i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea** correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato; **Per gli stranieri extracomunitari, sia nei procedimenti di richiesta della protezione internazionale, sia in altri assimilabili per analogia, è sufficiente l'autocertificazione dei redditi prodotti**¹;
- **Le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere**, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione; La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato infatti “contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto e in diritto utili” per la valutazione stessa. In difetto la detta domanda sarà ritenuta inammissibile. Invero, già la precedente giurisprudenza aveva già rilevato che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, in carenza di “enunciazioni in fatto ed in diritto” a sostegno della domanda che l’istante intende far valere in giudizio, DEVE rilevare la totale mancanza del requisito della “non manifesta infondatezza delle ragioni” del medesimo richiedente. Ove vi sia stata comunque ammissione senza verifica puntuale da parte del COA, la mancanza di tale requisito imporrà poi, in sede di verifica dell’ammissione provvisoria dal parte del giudice adito, la revoca con effetto retroattivo della suddetta ammissione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art.136. Il COA ritiene soddisfatto tale requisito mediante l’allegazione di alcuni atti e documenti (V. infra 3.4).

N.B. La domanda di ammissione presente attualmente sulla piattaforma RICONOSCO contiene tutte le dichiarazioni ed autocertificazioni di cui sopra; ragion

¹ **A) PROTEZIONE INTERNAZIONALE: AUTOCERTIFICAZIONE**

Per gli stranieri extracomunitari richiedenti la protezione internazionale è sufficiente l'autocertificazione dei redditi prodotti.

La certificazione consolare attestante i redditi prodotti all'estero implica, infatti, che lo straniero debba prendere contatto con le Autorità del Paese di origine; cosicché l'obbligo previsto dalla citata disposizione, risulterebbe del tutto incompatibile con la condizione giuridica del richiedente protezione internazionale, il quale si trova nell'oggettiva impossibilità di contattare le Autorità del proprio paese di origine, ivi dunque ricomprese le Rappresentanze Diplomatiche presenti in Italia, esponendosi altrimenti ai rischi che lo hanno indotto alla fuga dal Paese di origine.

Tale condizione di impossibilità è un requisito oggettivo della condizione stessa di rifugiato.

Tale questione è stata già affrontata dal precedente COA unitamente ai Giudici del Tribunale e della Corte d'Appello, anche su sollecito del CNF (v. Protocollo CSM - CNF contenente Linee Guida in materia di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di protezione internazionale).

per cui bisogna prestare ATTENZIONE alla completezza del contenuto dell'istanza laddove venga utilizzata modulistica pregressa di questo COA, ovvero altra modulistica.

N.B. Le dichiarazioni contenute nell'istanza non devono essere contrassegnate ulteriormente

3.3. COME SI CALCOLA IL DATO REDDITUALE

Va preliminarmente sottolineato che l'Ordine legittimamente decide anche solo in base alla dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'istante, senza bisogno di verificare che quanto riferito nell'istanza risponda al vero (arg. ex art. 126, T.U.S.G.). L'istante, però, deve essere informato dei rischi che corre se nella dichiarazione sostitutiva di certificazione dichiara il falso (art. 125, T.U.S.G.) e, comunque, del rischio di revoca del beneficio ove ad una eventuale verifica della Guardia di Finanza le condizioni di reddito necessarie risultassero mancanti (art. 127, T.U.S.G.).

È nei poteri dell'Ordine chiedere all'istante l'esibizione della sua ultima dichiarazione dei redditi, ed eventualmente effettuare un supplemento istruttorio in casi dubbi, chiedendo ulteriore documentazione all'istante.

Il presupposto reddituale, attualmente è fissato in un imponibile non superiore a euro 11.493,82. Non può essere applicata l'elevazione del limite di reddito fino ad € 1.032,91 per ogni familiare convivente, prevista dall'art. 92 del D.P.R. 115/2002, perché disposizione particolare appositamente ritagliata per il processo penale.

Nel modello predisposto dal COA, è richiesto alla parte istante di indicare "il proprio reddito per l'anno ... (anno precedente alla presentazione dell'istanza)"; il riferimento in merito all'anno precedente, è collegato alla circostanza che dall'ultima dichiarazione dei redditi, documento utile ai fini di una più compiuta disamina dell'istanza, risulta indicato il reddito prodotto durante l'anno precedente; **l'importo da prendere in considerazione in tale documento, è il "reddito imponibile".**

A tale importo, però, occorre aggiungere anche eventuali altri redditi percepiti dalla parte istante, che seppur soggetti a tassazione separata o a imposta sostitutiva, e in quanto tali non indicati nella dichiarazione dei redditi, se ne deve tenere conto ai fini della validità della domanda, come puntualizzato e precisato nel modello e poiché così richiesto dall'art. 76 c. 3 del D.P.R. 115/2002.

Nel caso in cui la parte istante non fosse obbligata alla presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero se è disoccupata o se percepisce redditi esenti

IRPEF, può sopperire a tale produzione presentando il CUD oppure la CU (certificazione unica), oppure l'ISE o DSU. _

Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.", (art. 76 c. 2). Deve essere sommato anche il reddito dei conviventi non parenti (ad es. convivente *more uxorio*)

Quando la parte istante deposita il c.d. modello ISEE, o meglio la DSU (dichiarazione sostitutiva), ai fini della determinazione del reddito complessivo familiare, la Commissione precisa che non si deve e non si può tenere conto dei vari indicatori economici (ISR, ISEE, ecc.), utili soltanto ai fini del riconoscimento di agevolazioni fiscali, per l'accesso a prestazioni agevolate nei servizi socio sanitari, nei servizi scolastici in favore di minori, prestazioni per il diritto universitario, ecc..

La Commissione può prendere in considerazione soltanto la "somma dei redditi dei componenti del nucleo familiare", voce che risulta dalla "Attestazione ISEE" rilasciata dall'Inps. Altro valore non può darsi a tale documento.

La legge prevede delle eccezioni al limite reddituale necessario per accedere al gratuito patrocinio.

Ed invero: la persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.

Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti.

N.B. si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. Nelle cause di separazione (giudiziale o consensuale) vi è conflitto di interessi solo con il coniuge che ha promosso l'azione o che è convenuto, mentre tale conflitto non c'è relativamente al figlio convivente, quindi, solo il reddito del coniuge (controparte nella separazione) non deve essere considerato ai fini dei limiti reddituali di accesso al beneficio del gratuito patrocinio.

N.B. L'indennità di accompagnamento per invalidi civili non costituisce "reddito" ai fini della soglia di accesso al gratuito patrocinio ².

3.4. ATTI E DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'ISTANZA A PENA DI INAMMISSIBILITA'

Il COA Catanzaro ritiene indispensabile, a corredo dell'istanza, l'allegazione di alcuni atti e documenti:

A) IN VIA GENERALE PER TUTTI I PROCEDIMENTI

- atto introduttivo o di costituzione in giudizio (o bozza dei medesimi), nel quale la richiesta di condanna al pagamento delle spese processuali **non deve contenere la richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c.**;
- procura per verificare mandato ad un unico difensore; per il ricorso in Cassazione la procura speciale;
- nel caso di appello anche l'atto impugnato per verificare tempestività dell'appello;
- nel caso di opposizione a verbale o cartella il provvedimento impugnato;

² La Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, con la sentenza 8 giugno 2018, n. 26302 ha precisato che: l'indennità di accompagnamento non concorre a formare la base di calcolo rilevante ai fini del DPR 2002/115 avendo finalità di mero sussidio statale. La Cassazione è rimasta nel solco tracciato da numerose proprie sentenze (ex pluris Cass. Pen., III Sez., sentenza n. 31591 del 01.07.2002, Cass. Pen., IV Sez., sentenza n. 24842 del 04.02.2015) che hanno chiarito che l'indennità di accompagnamento erogata dallo Stato in favore dei soggetti affetti da invalidità totale e non autosufficienti non rientra in alcuna delle categorie di reddito prevista dall'art. 6 DPR 86/917, né è concettualmente assimilabile alle fonti di entrata previste dalla predetta norma, trattandosi di sussidio statale che non determina un incremento patrimoniale del beneficiario. La ratio dell'indennità, infatti, è prettamente assistenziale dal momento che è finalizzata a consentire al beneficiario di far fronte alle spese connesse all'assistenza e all'accompagnamento resi necessari dalla disabilità, sì da garantire al soggetto beneficiario condizioni di vita dignitose. L'importo percepito dal richiedente gratuito patrocinio a titolo di indennità di accompagnamento non deve, pertanto, essere sommato alle altre fonti di reddito per la determinazione della base di calcolo rilevante ai fini del DPR 2002/115.

- nelle ipotesi di separazione e divorzio: l'estratto dell'atto di matrimonio; il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di separazione;
- per le ipotesi di tutela o curatela, il provvedimento di nomina del tribunale;

B) PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE ED I GIUDIZI ANALOGHI LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ai fini del gratuito patrocinio è la seguente:

● **Atto introduttivo di giudizio o bozza che potrà essere:**

- ➔ Ricorso introduttivo ex art. 35 bis d.lgs 25/2008 e succ. mod, indirizzato al Tribunale di Catanzaro laddove si impugna un provvedimento della Commissione Territoriale. Qualora il richiedente si trovi in un CAS o in un'altra struttura governativa, è competente il Tribunale Specializzato del distretto di Corte di Appello in cui il ricorrente dimora, a prescindere dalla sede della Commissione Territoriale decidente. Ad esempio, se un richiedente asilo è stato giudicato dalla Commissione Territoriale di Bologna, ma riceve il diniego quando è ospite nell'HUB di Sant'Anna di Isola di Capo Rizzuto, la competenza sarà del Tribunale di Catanzaro.
- ➔ Ricorso in appello avverso un'ordinanza del Tribunale di Catanzaro, il cui fascicolo presenta una data di iscrizione a ruolo anteriore al 18/08/2017 (ovvero pre-Minniti d.legge 13/2017 convertito in legge 46/2017).
- ➔ Ricorso per Cassazione avverso un decreto del Tribunale di Catanzaro, il cui fascicolo presenta una data di iscrizione a ruolo posteriore al 18/08/2017.
- ➔ Ricorso per cassazione avverso sentenza della Corte di Appello di Catanzaro per i giudizi introdotti in primo grado prima dell'entrata in vigore del decreto Minniti (18/08/2017).
- ➔ Ricorso avverso diniego "Unità Dublino" (Regolamento 604/13)., all'esito ricorribile solo per cassazione;
- ➔ Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. avente ad oggetto il rifiuto di rinnovo della protezione umanitaria, ai sensi dell'art. 3 lettera d) D.L. 13/2017 per domanda di protezione avanzata prima del 05/10/2018 (data di entrata in vigore del decreto Salvini D.L. 113/18 convertito in L. 132/18), impugnabile in Corte d'Appello.
- ➔ Ricorso ex art. 702 bis, avverso il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari o per casi speciali emesso dal Questore, su parere sfavorevole della Commissione Territoriale, presentato dopo il 05/10/2018, ai sensi dell'art. 19 ter del d.lgs. 150/2011, ricorribile solo per cassazione.

- **Provvedimento Impugnato:**

- ➔ Il diniego della Commissione Territoriale si impugna entro trenta giorni dalla notifica al richiedente asilo; il termine sarà dimezzato (15 giorni dalla notifica), nei casi in cui la Commissione esprime un giudizio di manifesta infondatezza, inammissibilità, nei casi in cui il richiedente sia trattenuto nei Centri di Permanenza per Rimpatrio o ancora se ha presentato domanda dopo essere stato fermato per soggiorno irregolare o per aver eluso i controlli alla frontiera, al solo scopo di ritardare l'espulsione o il respingimento. Il termine non è soggetto a sospensione feriale.
- ➔ Il provvedimento dell'Unità Dublino e il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari o per casi speciali si impugna entro 30 giorni. Il termine non è soggetto a sospensione feriale.
- ➔ L'ordinanza del Tribunale di Catanzaro si appella entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento al difensore (il termine è soggetto a sospensione feriale).
- ➔ Il decreto del Tribunale di Catanzaro è ricorribile per cassazione entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento al difensore (non è soggetto a sospensione feriale).
- ➔ La sentenza della Corte di Appello di Catanzaro è ricorribile per cassazione entro sei mesi dalla sua pubblicazione, salvo notifica della controparte (art. 327 c.p.c.). Il termine è soggetto a sospensione feriale.

- **Documento del ricorrente (l'elencazione è alternativa):**

- ➔ Permesso di soggiorno temporaneo (anche scaduto), attestato nominativo, tessera di appartenenza a struttura governativa o qualsiasi atto equipollente che dimostri l'identità del richiedente.

- **Verbale di audizione presso la Commissione Territoriale**

- ➔ Rilevante al fine di verificare la non manifesta infondatezza della domanda.

- **Documentazione eventuale**

- ➔ **Laddove disponibili fonti COI (Country Origin Information) in lingua italiana sul paese di provenienza o relative alle problematiche poste a fondamento della domanda di protezione, quali a titolo esemplificativo i rapporti e le relazioni dell'Easo e della Commissione Nazionale Asilo disponibili sul portale Easo Coi.**
- ➔ Eventuali prove a corredo del ricorso (documenti in madrelingua o tradotti, documentazione attestante l'integrazione sociale ecc.).
- ➔ Verbale di identificazione (modello C3).

4. REQUISITO DELLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA

L'ammissione al beneficio viene accordata in via provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati solo a favore di chi vanta una pretesa "non manifestamente infondata" verificata in concreto.

A) IN VIA GENERALE PER TUTTI I PROCEDIMENTI

La Corte di Cassazione è tornata sul punto con una recentissima sentenza (8295/2019) specificando che la verifica della pretesa non manifestamente infondata si svolge attraverso una valutazione compiuta dal Consiglio dell'Ordine competente non in astratto, ma in concreto, dovendo il Consiglio valutare a tal fine "le enunciazioni in fatto ed in diritto" di cui l'istante intende avvalersi, e le "prove specifiche" di cui intende chiedere l'**ammissione**, salvo comunque verifica dell'Autorità giudiziaria (si conferma così un orientamento della Corte che si era pronunciata sul punto già nel 2017, cfr. Cass. nn. 26661 del 2017 nonché 17037, 19733 e 26060 del 2018).

La non manifesta infondatezza della pretesa, in fase di ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, comporta per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati un giudizio teso unicamente ad escludere l'ammissibilità delle istanze per le quali risulti "eclatante" e *ictu oculi*, l'inesistenza della pretesa che s'intende far valere, escludendo invece che il Consiglio possa svolgere un giudizio a priori sulla fondatezza o meno della pretesa.

In tal senso, dunque, debbono considerarsi quali criteri adeguati di tale giudizio quelli in ordine alla decorrenza dei termini per iniziare un'azione ovvero per impugnare un provvedimento; in ordine alla mancanza di legittimazione attiva o passiva dell'istante, o l'avvenuta decadenza o prescrizione del diritto o dell'azione che s'intenda esercitare (laddove ovviamente non sussista una causa di remissione in termini); ovvero la totale assenza dell'indicazione dei fatti.

B) PER LE RICHIESTE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E GIUDIZI ANALOGHI

Il Consigliere, una volta verificata la regolarità formale dell'istanza di gratuito patrocinio, nei termini sopra indicati, dovrà effettuare un esame delle motivazioni che hanno spinto il richiedente ad avanzare domanda di protezione internazionale, senza entrare nel merito, in quanto valutazione demandata al giudice. Il richiedente protezione internazionale è una persona che ha presentato richiesta di protezione

internazionale (ovvero un'istanza diretta ad ottenere lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 o lo status di protezione sussidiaria) ed è in attesa della decisione sul riconoscimento della protezione internazionale.

I criteri stabiliti dalla Corte Costituzionale, per ciò che concerne la revoca della provvisoria ammissione al beneficio disposta dal Consiglio dell'Ordine basata sul giudizio di manifesta infondatezza sono correlati alla modifica delle condizioni reddituali o per mala fede o colpa grave, che si estrinseca solo nei casi in cui la domanda sia assolutamente pretestuosa, tanto da far ritenere che il giudizio non doveva in alcun modo essere proposto³.

Ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale è valutata la possibilità di protezione che il soggetto potrebbe ricevere nel Paese di origine, ovvero se in quest'ultimo luogo, vi siano adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, attraverso un sistema giuridico effettivo e accessibile al richiedente che permetta di individuare, perseguire penalmente e punire, gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave (cfr. art. 6, co. 2 del d.lgs. 251/2007 per come modificato dal d.lgs. 21.2.2014, n. 18).

La "protezione internazionale" include lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria.

Per il riconoscimento dello status di rifugiato non è sufficiente, per ottenere accoglienza in altro Paese, che nel Paese di origine siano generalmente repressi le libertà fondamentali, ma occorre che il singolo richiedente abbia subito specifici atti di persecuzione.

Il riconoscimento dello status di rifugiato è entrato nel nostro ordinamento con l'adesione alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 (ratificata con la legge 722/1954) ed è regolato essenzialmente da fonti di rango UE.

Il rifugiato è dunque un cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese. Può trattarsi anche di un apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni e non può o non vuole farvi ritorno.

³Secondo il giudice delle leggi, infatti, «l'art. 122 del DPR n. 115 del 2002, prevede che l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve contenere a pena di inammissibilità "le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere"; mentre il successivo art. 136, al comma 2, dispone che "con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave"; che, pertanto, contrariamente a quanto affermato dal rimettente, il legislatore ha previsto sia una valutazione ex ante del requisito della non manifesta infondatezza (da compiersi al momento della presentazione della domanda, con rigetto della stessa nei casi in cui, sin dall'origine, l'istante voglia far valere una pretesa palesemente infondata); sia la revoca, ex post, della ammissione al beneficio quando, a seguito del giudizio, risulta provato che la persona ammessa ha agito o resistito con mala fede o colpa grave». In questi termini pare porsi anche la giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. civ., n. 17461/2014, n. 1719/2017, n. 20270/2017).

Successivamente, la normativa UE ha introdotto l'istituto della protezione internazionale che comprende due distinte categorie giuridiche: i rifugiati, disciplinati come si è detto dalla Convenzione di Ginevra, e le persone ammissibili alla protezione sussidiaria, di cui possono beneficiare i cittadini stranieri privi dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, ossia che non sono in grado di dimostrare di essere oggetto di specifici atti di persecuzione, ma che, tuttavia, se ritornassero nel Paese di origine, correrebbero il rischio effettivo di subire un grave danno e che non possono o (proprio a cagione di tale rischio) non vogliono avvalersi della protezione del Paese di origine. Una ulteriore fattispecie è la protezione temporanea che può essere concessa in caso di afflusso massiccio ed ingente.

In relazione alla particolare condizione, dunque, può essere riconosciuto al cittadino straniero che ne faccia richiesta lo status di rifugiato o può essere accordata la misura di tutela di protezione sussidiaria. La differente tutela attiene ad una serie di parametri oggettivi e soggettivi, che si riferiscono alla storia personale dei richiedenti, alle ragioni delle richieste e al paese di provenienza.

Come previsto a livello normativo dell'UE dal c.d. **Regolamento Dublino II** lo straniero può richiedere la protezione internazionale nello Stato di primo ingresso che, pertanto, diviene competente ad esaminare la domanda.

Parallelamente, ha trovato attuazione la nuova fase del sistema europeo di asilo attraverso il recepimento nell'ordinamento interno delle direttive UE: sono stati adottati diversi decreti legislativi su cui le Commissioni parlamentari hanno espresso articolati pareri.

Per quanto riguarda gli Accordi di riammissione, l'UE ha la competenza di stipulare accordi con paesi terzi ai fini della riammissione nel paese di origine o di provenienza di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno in uno degli Stati membri.

La c.d. direttiva qualifiche (2011/95) recante l'individuazione dei requisiti necessari per l'attribuzione dello status di protezione internazionale e il contenuto in cui si sostanzia tale status (protezione dall'espulsione, diritto al permesso di soggiorno) è stata recepita con il D.Lgs. n. 18/2014, di modifica del D.Lgs. n. 251/2007 (attuativo della prima direttiva qualifiche, la n. 2004/83).

Successivamente, il D.Lgs. n. 142/2015, con le successive modificazioni ed integrazioni, ha provveduto ad attuare sia la nuova direttiva procedure (2013/32), sia la nuova direttiva accoglienza (2013/33), recanti, rispettivamente le procedure di esame delle domande di protezione internazionale, e le modalità di accoglienza, immediata e di più lungo periodo, dei richiedenti.

Il recepimento della direttiva 2011/51/UE, che interviene su un aspetto specifico, ossia l'estensione del diritto all'ottenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai titolari di protezione internazionale, attraverso

la modifica della direttiva 2003/109/CE, è stato effettuato con l'emanazione del D.Lgs. n. 12/2014.

Da ultimo, **il decreto-legge n. 113/2018 (c.d. decreto sicurezza ed immigrazione)** ha inciso sulla disciplina nazionale della protezione per motivi umanitari (art. 5, comma 6, Testo unico sull'immigrazione) sopprimendola come istituto generale e mantenendone singole tipologie "tipizzate per legge" quale protezione "speciale" riconducibile a movente umanitario.

La direttiva 115/2008/UE prevede infatti la possibilità per gli Stati membri di ampliare l'ambito delle forme di protezione tipiche sino ad estenderlo ai motivi "umanitari", "caritatevoli" o "di altra natura", rilasciando un permesso di soggiorno autonomo o altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare a un cittadino di un Paese terzo il cui soggiorno sia irregolare.

Su tale riforma è intervenuta la Corte di Cassazione, chiarendo che la normativa introdotta con il D.L.113/2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno "non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore della nuova legge" (5 ottobre 2018), le quali devono pertanto essere scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione (sez. civ. I, sentenza 19 febbraio 2019, n. 4890).

La Corte ha tuttavia precisato che in tale ipotesi, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dei presupposti esistenti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, farà seguito il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato dalla dicitura "casi speciali" e soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dal citato decreto legge.

In sintesi, gli elementi essenziali per il riconoscimento dello status di rifugiato contenuti nella c.d. clausola d'inclusione della correlata nozione (art. 1, lett. a, comma 2, della Convenzione di Ginevra) sono:

- a) il timore fondato (è il fondato timore di persecuzione «personale e diretta» nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate);
- b) la persecuzione;
- c) l'impossibilità e/o la non volontà di avvalersi della protezione dello stato di cittadinanza e/o di residenza;
- d) la presenza al di fuori del Paese di cittadinanza o di residenza abituale.

Protezione sussidiaria.

L'art. 2, comma 1, lett. g) ed h), del d.lgs. n. 251 del 2007 e, in termini identici, il "gemello" art. 2, comma 1, lett. f) e g), del d.lgs. n. 25 del 2008, definiscono «persona ammissibile alla protezione sussidiaria» il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese .

La protezione umanitaria è stata soppressa, come categoria generale, dal d.l. 113/2018, che ha eliminato la clausola inerente ai presupposti per il rilascio della protezione umanitaria: «salvo che ricorrano motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano», altresì espungendo, ovunque fosse presente, la nozione «umanitaria» o «protezione umanitaria».

Detti riferimenti sono stati ora sostituiti da una enumerazione volta a tipizzare, ed al tempo stesso a circoscrivere, le residuali ipotesi umanitarie già normate, che diventano oggi - sotto le seguenti nuove denominazioni - le uniche eccezionalmente riconoscibili, insieme a quelle fondate sul non refoulement (come tali insopprimibili) ed alle due di nuovo conio:

- **permesso di soggiorno per «casi speciali»:** art. 18 (motivi di protezione sociale); art. 18-bis (vittime di violenza domestica); art. 22, comma 12-quater (permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo), del d.lgs. n. 286 del 1998;
- **permesso di soggiorno per «cure mediche» di particolare gravità:** art. 19, comma 2, lett. d-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, rilasciato dal Questore per il tempo attestato nei certificati comunque non superiore ad un anno;
- **permesso di soggiorno per «protezione speciale»:** novellato art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, concesso dal Questore nei limiti stabiliti dall'art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, in ossequio al principio di non refoulement per rischio
 - di persecuzione e di tortura;
- **permesso di soggiorno per «contingente ed eccezionale calamità» naturale:** nuovo art. 20-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, rilasciato dal Questore ed avente durata semestrale;
- **permesso di soggiorno per «atti di particolare valore civile»:** nuovo art. 42-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, autorizzato dal Ministro dell'Interno, su proposta del
 - Prefetto, e rilasciato dal Questore per un biennio.

In tutti i casi in cui, il ricorrente alleggi situazione di vulnerabilità, la domanda di protezione umanitaria ante legge Salvini, è proponibile.

L'accertamento della condizione di vulnerabilità diviene dunque il punto di partenza per concedere la protezione umanitaria, e con il passare del tempo, la giurisprudenza ha interpretato in maniera sempre più estensiva il concetto di vulnerabilità fino a ricomprendervi ogni circostanza che produca come effetto la compromissione dei diritti fondamentali inviolabili. Appare necessario, come affermato dalla Corte Suprema di Cassazione nella pronuncia n. 4455/2018, mettere a confronto la storia personale del ricorrente e la situazione del paese d'origine, ma anche dell'integrazione sociale su suolo italiano, motivo che, benché non dotato di valore esclusivo, è rilevante per la determinazione della vulnerabilità individuale e, concorre quindi con gli altri requisiti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Per vulnerabilità si intende non solo le persecuzioni di natura politica, religiosa, etnica, di orientamento sessuale, contro l'infanzia, vittime di tratta, infibulazione, rischio di condanna a morte, torture o trattamenti inumani o degradanti, violenza indiscriminata nel paese d'origine, ma la Suprema Corte, ha dato rilievo anche alle seguenti situazioni, secondo una lettura costituzionalmente orientata delle norme di categoria:

- Problemi di salute (gravi e non curabili nel Paese di provenienza);
- Calamità naturali nel paese di origine;
- Situazioni di estrema indigenza correlate al contesto del paese;
- Rescissione dei legami familiari col paese di origine (orfani, mogli o figli ripudiati, assenza di abitazione);
- Vendette private, qualora lo Stato presenti carenze strutturali nel sistema di difesa e di giustizia, o elevato livello di corruzione;
- La criminalità organizzata in zone particolarmente compromesse (Es. Lyary Gang War nella città di Karachi, in Pakistan);
- Contese terriere in paesi fortemente latifondisti;
- Incapacità delle Autorità di arginare il fenomeno terroristico;
- Violazione dei diritti delle donne, con particolare riferimento ai matrimoni combinati o vietati;
- Violazioni dei diritti umani in genere, concetto inteso in maniera molto estensiva.

NB. Il COA può rigettare la domanda per manifesta infondatezza, quando ritiene palese l'insussistenza di qualsiasi presupposto per il riconoscimento della protezione internazionale, ovvero quando risulti che ha presentato domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

5. SOTTOSCRIZIONE DELL'ISTANZA DALLA PARTE INTERESSATA

L'istanza deve essere sottoscritta dalla parte interessata e tale sottoscrizione deve essere autenticata (ex art. 78 comma 2 del TUGS) con le seguenti modalità:

- dal difensore nominato che sottoscrive anche per autentica;

oppure

- con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in forza del quale *“Le istanze (...) sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica (...)”*

N.B. La sottoscrizione autenticata con le modalità di cui sopra è requisito previsto dalla legge a pena di inammissibilità (art. 78 TUGS); se sull'istanza (anche per errore) non è apposta la firma del richiedente l'istanza deve essere rigettata in quanto inammissibile.

N.B. Nella modulistica predisposta dal COA è prevista l'autenticazione della sottoscrizione mediante apposizione della firma anche per autentica da parte dell'Avvocato.

N.B. Compilare sempre lo spazio destinato ad indicare il LUOGO e la DATA di apposizione della sottoscrizione

6. SOTTOSCRIZIONE DEL DIFENSORE SULL'ISTANZA

Nella modulistica predisposta dal COA è prevista una doppia sottoscrizione per il difensore:

- la prima per autentica della sottoscrizione della parte (art. 78 TUGS);
- la seconda per autocertificare, mediante apposita dichiarazione, di essere iscritto nell'elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato istituito presso ciascun COA.

N.B. L'originale dell'istanza, sottoscritta in ogni sua parte e depositata telematicamente con la piattaforma RICONOSCO, dovrà essere conservata a cura del difensore che dovrà esibirla in caso di richiesta da parte del COA e/o dell'Autorità Giudiziaria.

7. FIRMA DIGITALE

L'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato, presentata in via telematica per il tramite della piattaforma RICONOSCO, dovrà essere sottoscritta con firma digitale, il cui certificato non sia scaduto.

8. INTEGRAZIONE ISTANZA

Il Consiglio dell'Ordine può sempre richiedere (art. 79 comma 3 TU Spese Giustizia) la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto indicato nell'istanza, in tal caso l'istante è tenuto, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre quanto richiesto nel termine indicato (art. 123 TU Spese Giustizia), che il COA Catanzaro ha fissato in giorni quindici.

N.B. L'integrazione della documentazione richiesta, in caso di deposito telematico, dovrà essere effettuata direttamente dall'Avvocato sulla PIATTAFORMA ISCRIVO

9. DECISIONE DI ACCOGLIMENTO O DI RIGETTO SULL'ISTANZA

Nei quindici giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista: ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata, e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate (art. 126 TU Spese Giustizia), il parere del Consigliere non viene motivato.

N.B. In caso di rigetto l'istanza è sempre riproponibile innanzi all'Autorità Giudiziaria competente per il giudizio che deciderà sulla stessa con decreto

10. CONTINUITA' DEL PATROCINIO NEI GRADI SUCCESSIVI E NEI PROCEDIMENTI CONNESSI E CONSEGUENTI

L'ammissione al patrocinio è valida per ogni fase e per ogni grado del processo, e per tutte le eventuali procedure eventualmente connesse e conseguenti, compresa la fase esecutiva (Art. 75 DPR n. 115/2002).

L'art. 120 del d.P.R. 115/2002 prevede che "la parte rimasta soccombente non può giovare dell'ammissione per proporre impugnazione".

Pertanto, in sede di impugnazione, ci sarà da parte del COA una nuova valutazione sulla richiesta di ammissione al patrocinio, che valga per il giudizio di impugnazione e che parametri il vaglio di merito alle ragioni che hanno sorretto la decisione di prime cure nonché ai motivi sollevati nell'atto di appello o nel ricorso per Cassazione.

Nel caso in cui, invece, alla presentazione dell'istanza non segua l'instaurazione del giudizio, entro un anno dall'ammissione da parte del COA, l'istanza va riproposta dandone atto nella nuova istanza

11. SOSTITUZIONE E SUBENTRO DI UN NUOVO DIFENSORE

In caso di nomina di un nuovo difensore, previa revoca di quello precedente, sarà sufficiente darne comunicazione al giudice competente senza necessità di presentare una nuova richiesta di ammissione al COA, né darne comunicazione.

12. DEONTOLOGIA E PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

A) L'INCARICO: ACCETTAZIONE E RINUNCIA

L'iscrizione di un avvocato nelle liste del Patrocinio a Spese dello Stato avviene su istanza del Professionista.

Il Professionista iscritto nell'apposito elenco, si rende pertanto disponibile ad accettare gli incarichi per assistere e difendere i non abbienti, in procedimenti per i quali i compensi possono essere riconosciuti in misura pari alla metà del Tariffario Professionale Forense.

L'avvocato, a norma dell'art. 11, comma IV, cod. deont., non può rifiutare la nomina o recedere dall'incarico conferitogli dal non abbiente, se non per giustificati motivi.

B) LA DILIGENZA E LA COMPETENZA

L'avvocato che intenda essere inserito nelle liste del Patrocinio a Spese dello Stato, deve dichiarare:

- ➔ di essere iscritto all'Albo degli Avvocati da almeno due anni;
- ➔ di non avere subito provvedimenti disciplinari definitivi, superiori all'avvertimento, negli ultimi cinque anni (considerando il quinquennio, in caso di sussistenza di sanzione disciplinare, a far data dal giorno della definitività della sanzione stessa);
- ➔ di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi formativi in conformità al disposto dell'articolo 11 della legge n. 247 /12 e dell'articolo 25 comma VII del regolamento 6/2014;
- ➔ di essere in possesso di esperienza ed attitudine professionale specifica; a tal fine allega elenco delle udienze penali e/o civili e/o amministrative dell'ultimo biennio (almeno 2 per anno) nelle quali è stato patrocinatore.

A norma dell'art. 12 Cod. Deontologico Forense l'Avvocato, anche nei confronti dei non abbienti ammessi al Patrocinio a Spese dello Stato, ha l'obbligo di assicurare la qualità della prestazione professionale, che dovrà svolgere con coscienza e diligenza; ne discende il divieto, posto dall'art. 14 Cod. Deo. For., per l'avvocato, di accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza.

C) IL DOVERE DI INFORMAZIONE

A norma dell'art. 27 Codice Deontologico Forense, "l'avvocato, ove ne ricorrano le condizioni (art. 76, DPR 115/2002), all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato".

L'Avvocato ha l'obbligo di informare la parte rappresentata che:

- ➔ la falsa attestazione riguardo alle condizioni reddituali, costituisce reato punibile ai sensi dell'art. 125 DPR 115/2002;
- ➔ che i requisiti devono sussistere sia all'inizio, sia in corso del giudizio;
- ➔ qualora vengano falsamente attestati la sussistenza o il mantenimento delle condizioni reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, consegue, con efficacia retroattiva, la revoca del beneficio (art. 136 DPR 115/2002) ed il recupero, a carico del responsabile, delle eventuali somme corrisposte dallo Stato.

D) IL DIVIETO DI PERCEPIRE COMPENSI

È fatto espresso divieto all'avvocato che difenda una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 85 DPR 115/2002 e dell'art. 29 Cod. Deo. For., di chiedere o percepire, dalla parte assistita o da terzi, a qualunque titolo, compensi o rimborsi diversi da quelli previsti dalle norme che regolano il patrocinio a

spese dello Stato, pena la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno.

Il rapporto che lega la parte all'avvocato col patrocinio a spese dello Stato segue le regole generali ed è pertanto basato sulla fiducia reciproca: pertanto, se viene meno questo vincolo, ciascuna delle due parti, cliente o legale, può sempre recedere dal mandato e non è dovuto preavviso.